


PROVINCIA DI TERNI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA **Dipartimento di Ingegneria Industriale** **e di Ingegneria Civile ed Ambientale**

**Studio per la redazione del piano di utilizzazione idroelettrica
delle acque superficiali in Provincia di Terni**

Appendice D

**“Il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino
del fiume Tevere - Norme di attuazione”**

Perugia, luglio 2008

P.MANCIOLA – F.CASTELLANI – L.BALUCCA

STUDIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE
IDROELETTRICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
IN PROVINCIA DI TERNI

Appendice D

**“Il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino
del fiume Tevere - Norme di attuazione”**

Perugia, Luglio 2008

1. PREMESSA

Si riportano in questa appendice alcuni estratti dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico ('Piano' nel seguito), così come adottato con modifiche ed integrazioni dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Tevere, con delibera n.114 del 5 aprile 2006.

Gli effetti giuridici di tali norme, ai sensi dell'art.17 della Legge 183 del 1989, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti Pubblici e per i soggetti privati, con le sole limitazioni richiamate all'art.4 delle Norme di Attuazione (nel seguito 'Norme').

Al fine di perseguire le finalità del Piano per quanto riguarda l'assetto idraulico dei corsi d'acqua, che è quello che maggiormente interessa in questa sede, le aree prospicienti il reticolo fluviale sono state classificate in tre fasce di rispetto denominate A, B e C, su ciascuna delle quali gravano specifiche limitazioni e prescrizioni relative alle attività di trasformazione del territorio.

Le zone di rischio, classificate con le sigle R4 ed R3, ricadono nell'ambito normativo della fascia A e della fascia di appartenenza, rispettivamente.

2. PRESCRIZIONI DIRETTE PER LA FASCIA ‘A’

La fascia A, essendo la più prossima al corso d’acqua, è quella che maggiormente interessa per la realizzazione di installazioni impiantistiche finalizzate alla produzione di energia idroelettrica, le quali necessitano, per loro natura, di essere posizionate nelle immediate vicinanze dell’asta utilizzata.

Il Piano indica per questa fascia, all’art.4, una larghezza minima di 10 metri, misurati dal piede esterno dell’argine oppure, in sua assenza, dal ciglio di sponda; le opere di derivazione e restituzione e gran parte dell’impianto di produzione dell’energia idroelettrica sorgendo in aderenza ai corsi d’acqua utilizzati saranno quindi facilmente compresi in questa fascia, nella quasi totalità dei casi.

Le prescrizioni dirette relative a tale fascia sono contenute al Titolo III - art.28 delle Norme, che si riporta integralmente:

<< Art. 28 - La fascia A

1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l’obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume.

2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d’uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; tali interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena previo parere dell’autorità idraulica competente;

c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell’area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile e sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità idraulica competente;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e) e previo parere dell'autorità idraulica competente;

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio e previo parere dell'autorità idraulica competente;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica";

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall'art. 33;

p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 34;

q) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena.

3 E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2. >>

Dalla lettura della norma si evince come il legislatore abbia vincolato questa fascia in modo stringente, limitando le trasformazioni per lo più alla sola ristrutturazione ed

ampliamento di infrastrutture esistenti, con la prescrizione comune a qualsiasi opera che non venga alterato in modo significativo il libero deflusso delle correnti di piena.

Da una lettura restrittiva della Norme potrebbe sembrare che non siano consentiti affatto nuovi interventi in fascia A, anche se di pubblica utilità.

Desta forse qualche sorpresa il fatto che la Norma preveda esplicitamente la possibilità di realizzare nuovi campi da calcio, e loro annessi, anche in fascia A, mentre tratta in modo piuttosto sbrigativo le infrastrutture di pubblica utilità, vincolando anche esse soprattutto alla ristrutturazione ed ampliamento dell'esistente.

Operando per analogia con la concessione fatta per le nuove realizzazioni di campi da calcio e loro spogliatoi, con una lettura della Norme un po' più ampia e lungimirante, si potrebbe sostenere che nuove installazioni di pubblica utilità, specie se indirizzate alla produzione di energia rinnovabile, realizzate in modo opportuno sì da non ostacolare il deflusso di piena, siano consentite alla pari degli spogliatoi dei campi da calcio e calcetto.

3. CONCLUSIONE

L'iter da percorrere per colmare questa dimenticanza della Norma, a parere degli scriventi, è quella di sostenere l'interpretazione normativa data al paragrafo precedente e condurla a diventare giurisprudenza all'atto della richiesta della autorizzazione idraulica del primo intervento, oppure attraverso la richiesta di un parere preventivo di fattibilità all'autorità competente in materia idraulica e all'Autorità di Bacino stessa.